

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In data 26.11.2010 il cliente ha stipulato un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - estinto anticipatamente in data 31.10.2015.

Dopo aver presentato reclamo in data 07.06.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario, il successivo 08.07.2019 il cliente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso degli oneri di distribuzione e dei costi assicurativi non maturati calcolati *pro quota* in conseguenza delle estinzioni anticipate, quantificati in complessivi € 1.210,55 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo.

L'intermediario ha asserito che:

- a) quanto richiesto dal cliente a titolo di "oneri di distribuzione" risulta già rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo, insieme agli altri oneri aventi natura *recurring*;
- b) rispetto alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario non ha la legittimazione passiva e, inoltre, non si applicherebbe comunque il criterio del *pro rata temporis*, ma i diversi criteri che tengono conto del tempo mancante alla scadenza del contratto e del capitale residuo a tale momento.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

In particolare, secondo quanto indicato dall'intermediario nelle controdeduzioni, gli oneri di distribuzione risultano rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, ma limitatamente al 50% della commissione. Il restante 50% infatti, avendo natura *upfront*, secondo l'intermediario non dovrebbe essere oggetto di rimborso, in conformità a quanto previsto nel contratto.

In effetti, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, la clausola relativa agli oneri di distribuzione è stata riconosciuta ricoprire costi aventi “natura mista” e pertanto la commissione in questione dovrebbe essere considerata *recurring* per il 50% ed *upfront* per il restante 50%.

Quanto ai premi assicurativi, l'intermediario dà atto che la copertura assicurativa sarebbe stata fornita dall'INPS, sulla base di una convenzione in essere con l'intermediario, ma non produce alcuna documentazione relativa alla polizza di assicurazione, né evidenza che il cliente abbia ricevuto alcun rimborso.



Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.052,12	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	270,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
Data di inizio del prestito	01/12/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,92%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Oneri di distribuzione (quota upfront del 50%)				283,50	Upfront	27,92%	79,16		79,16
Oneri di distribuzione (quota recurring del 50%)				283,50	Recurring	50,83%	144,11	144,11	0,00
Commissioni finanziarie				1.349,10	Recurring	50,83%	685,79	685,79	0,00
Oneri assicurativi rischio vita				1.814,40	Recurring	50,83%	922,32		922,32
Totale				3.730,50					1.001,49

L'importo totale dovuto è inferiore alla richiesta del cliente, in quanto quest'ultimo ha richiesto l'applicazione del criterio *pro rata temporis* all'intero importo degli oneri di distribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.001,49, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA